161/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 80445**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata il omissis a omissis e residente a omissis, via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Silvia Assennato (C.F. SSNSLV74B66H501Z; pec silviaassennato@ordineavvocatiroma.org; fax 06.372.95.11) e dall'Avv. Mintcho Y. Mintchev (C.F. MNTMTC71E12Z104K; fax 06.372.95.11), ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, Via Carlo Poma, n. 2;

- *ricorrente*-

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R), p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.4.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Mintcho Y. Mintchev per la parte ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente agisce, in proprio e in qualità di erede, al fine di ottenere - previa disapplicazione degli atti dell'INPS menzionati nel ricorso - l'accertamento dell'irripetibilità, totale o parziale, e per l'effetto la non debenza dell'indebito per il periodo dal 1.9.2021-30.3.2022

per l'importo di euro 10.632,13, ovvero quello diversa che risulterà in istruttoria e di conseguenza condannare l'INPS alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a titolo di indebito, oltre interessi legali fino al soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1 In punto di fatto rappresenta che:

a. in data 27.1.2022, con atto RMT103202200220, l'INPS, conferiva la pensione anticipata, liquidata con il sistema misto a decorrere dall'1.9.2021 pari ad euro 8.661,35, corrispondente al 33,34% dell'importo spettante di euro 25.978,86;

b. in data 23.2.2022 la parte proponeva ricorso amministrativo avverso la suddetta liquidazione, con richiesta di ricalcolo in base alla percentuale del 50%;

c. in data 16.3.2022 INPS conferiva, con atto RMT103202200656 la pensione anticipata liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2021 pari ad € 12.989,43 pari al 50% dell'importo spettante;

d. in data 25.3.2022 INPS chiedeva la restituzione della somma pari ad € 10.632,13 pari al 66,66% dell'intero importo spettante (€ 25.978,86), calcolo

effettuato sulla base del primo provvedimento annullato del 27.01.2022 dell'INPS, con contestuale trattenuta di € 126,05 per 72 rate;

e. pertanto, l'INPS ha erroneamente pagato per il periodo 1.9.2021-30.3.2022 i ratei calcolati sull'intero importo di € 25.978,86;

f. in data 6.4.2022 la parte ha proposto ricorso in sede amministrativa con richiesta di ricalcolo dell'indebito con applicazione della percentuale del 50% riconosciuta;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.2 In punto di diritto:

I. osserva che la procedura amministrativa è da ritenersi definita negativamente, stante il silenzio serbato dall'istituto sul ricorso proposto, anche a seguito delle formali diffide inoltrate il 16.11.2023 ed il 2.2.2024 nelle quali la parte chiedeva il ricalcolo dell'importo dell'indebito sulla base del secondo provvedimento INPS del 16.03.2022;

II. non sussistono i presupposti dell'indebito vista la buona fede della parte ricorrente, atteso che il relativo provvedimento deve ritenersi illegittimo, considerata la riconducibilità dell'indebito a errori nelle operazioni di calcolo effettuate dall'Istituto nella determinazione dell'importo;

la parte assicurata ha diritto al ricalcolo dell'indebito nell'importo in euro 7.974,90, pari al 50% del totale, in quanto l'INPS ha richiesto la somma di euro 10.632,13 pari al 66.66%, mentre l'importo corretto da restituire all'INPS va calcolato sulla base del secondo provvedimento INPS del 16.03.2022.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

Formula, altresì, le richieste istruttorie precisate nel ricorso.

2. L'INPS si è costituito, con memoria di costituzione depositata in data 1.7.2025.

2.1 In punto di fatto, ha rappresentato che, a seguito delle verifiche, sono emersi crediti e debiti reciproci tra le parti, rideterminati, rispettivamente, in un indebito residuo in corso di recupero pari ad euro 4.961,31 e in un credito al netto, in attesa di compensazione, pari ad euro 2.318,36.

2.2 In punto di diritto:

I. evidenzia che solo con la quarta riliquidazione (doc. 7), la liquidazione è divenuta definitiva;

II. nel caso di specie, la ripetibilità dell'indebito pensionistico è espressamente prevista dall'art. 162 del d.P.R. 29/12/73 n. 1092, in quanto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

afferente a liquidazione provvisoria, con conseguente irrilevanza della buona fede.

2.3 In conclusione, chiede:

I. in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;

II. in caso di accoglimento del ricorso e di condanna alla restituzione delle somme medio tempore trattenute, di non applicare su tali somme gli accessori di legge per i motivi esposti,

e spese come per legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In esito all'udienza del 23.7.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 28.7.2025, n. 131/2025, disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire alle parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. All'udienza odierna entrambe le parti hanno formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, come da verbale.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Con ricorso depositato in data 23.7.2024, parte ricorrente agisce, in proprio e in qualità di erede, al fine di ottenere - previa disapplicazione dell'atto dell'INPS in data 25.3.2022 INPS che determinava l'indebito di cui chiedeva la restituzione per la somma di euro 10.632,13 - l'accertamento dell'irripetibilità, totale o parziale, e per l'effetto la non debenza dell'indebito per il periodo dal 1.9.2021-30.3.2022 per l'importo di euro 10.632,13, ovvero quello diversa che risulterà in istruttoria e di conseguenza condannare l'INPS alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a titolo di indebito, oltre interessi legali fino al soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti - avendo parte ricorrente dato atto in udienza dell'integrale riconoscimento della domanda di parte ricorrente da parte dell'INPS che ha provveduto al completo pagamento delle somme per cui è causa - sussistono i presupposti per la declaratoria

della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara la cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;

b. compensa le spese del giudizio;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.4.2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.04.2026 11:38:23
GMT+02:00